

Legge regionale 26 ottobre 1987 , n. 34 - TESTO VIGENTE dal 05/01/2018

Modifiche, integrazioni e rifinanziamento di leggi regionali di intervento nel settore delle opere pubbliche e del restauro edilizio

Art. 14

Modalità di scelta dei soggetti private ambiti territoriali di intervento

1. I Comuni ammessi dalla Giunta regionale ai benefici di cui all' articolo 12, determinano, con apposita deliberazione del Consiglio comunale, le modalità di scelta dei soggetti privati da ammettere ai contributi << una tantum >> e gli ambiti territoriali di intervento.